



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# **Fermo o ipoteca senza cartella? Spetta a Equitalia la prova della notifica**

Autore: Redazione | 17/11/2014



*È Equitalia che deve produrre l'originale della cartella: non basta la sola cartolina a.r.*

Ecco una sentenza che farà proprio al caso di chi non ha pagato una **cartella esattoriale di Equitalia** e se ne accorge solo perché gli è arrivato, di punto in bianco, un preavviso di **fermo** o di **ipoteca**. Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia **[1]**, infatti, offre un ottimo spunto a chi intende opporsi all'esecuzione forzata o al provvedimento cautelare dell'Agente della Riscossione per non essere stato nella condizione di poter prima adempiere. Cerchiamo di spiegare la particolarità e l'importanza di tale provvedimento.

Secondo i giudici tributari, se il contribuente asserisce di non aver mai ricevuto – prima dell'avviso di fermo, di ipoteca o, peggio, dell'avvio dell'esecuzione forzata – la notifica della **cartella di pagamento**, l'agente della riscossione, per provare il contrario, deve esibire la **copia di quest'ultima** o comunque dimostrare quale fosse il contenuto della raccomandata postale. L'avvenuta notifica della cartella non può essere provata solo con la semplice produzione della **ricevuta di ritorno** (la cosiddetta "cartolina a.r.") corredata dall'estratto di ruolo.

Difatti, l'**estratto di ruolo** è un atto interno (una stampa di quanto risulta negli archivi di Equitalia) che non ha alcun valore probatorio. Dall'altro lato, la **ricevuta di ritorno** deve contenere un elemento che la possa inequivocabilmente correlarla alla specifica cartella impugnata. Diversamente la prima è una prova insufficiente senza la copia della seconda.

## **La vicenda**

Una società aveva impugnato un'intimazione di pagamento per tributi erariali eccependone la nullità per mancata notifica della cartella di pagamento. Equitalia, in causa, aveva prodotto copia dell'avviso di ricevimento e dell'estratto di ruolo, senza però depositare la vera e propria cartella esattoriale. La Commissione, nell'accogliere il ricorso del contribuente, ha ritenuto che il Concessionario per la riscossione non era riuscito a dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento.

La legge **[2]**, infatti, onera il mittente della raccomandata di fornire la **prova del suo esatto contenuto** e dell'**avvenuta consegna**.

A riguardo, la **Cassazione** sostiene che, nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una **busta chiusa raccomandata postale**, è onere del mittente fornire la dimostrazione del suo contenuto, allorché risulti solo la **cartolina di ricevimento** e il destinatario contesti il **contenuto della busta medesima [3]**.

## **Note**

**[1]** CTP Reggio Emilia, sent. n. 388/14. **[2]** Art. 26, comma 1, Dpr 602/73. **[3]** Cass. sent. n. 18252/13. *Autore immagine: 123rf com*